



PROVINCIA DI VERONA

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROVINCIA DI VERONA PER 36 MESI

1. Definizioni, disciplina generale.....	2
2. Caratteristiche del servizio e Modalità di esecuzione.....	2
3. Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto.....	3
4. Clausola risolutiva espressa del contratto e recesso.....	4
5. Corrispettivo, modalità di fatturazione e pagamenti.....	4
6. Obblighi di riservatezza e responsabilità.....	5
7. Codice di comportamento.....	6
8. Informazioni in materia di sicurezza: assenza oneri interferenziali.....	6
9. Tutela dei lavoratori.....	7
10. Trattamento dati.....	7
11. Trattamento dati personali (Informativa art. 13 Regolamento sulla Protezione dei Dati).....	7

1. Definizioni, disciplina generale

1. Nell'ambito del presente documento, ferme le disposizioni previste dalla Legge, si intende:
 - 1.1. per "Ente" o "Provincia", la Provincia di Verona;
 - 1.2. per "Operatore economico" (o in breve "Operatore"), il soggetto affidatario del servizio;
 - 1.3. per "Elenco prezzi", l'elenco indicativo e non esaustivo, delle tipologie di dispositivi individuali di protezione, con indicazione dei prezzi unitari a base della procedura;
 - 1.4. per "Codice dei contratti", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2. Caratteristiche del servizio e Modalità di esecuzione

1. L'Operatore economico cura il lavaggio dei D.P.I., che si articola nelle seguenti attività:
 - 1.1. presa in consegna e riconsegna presso una sede della Provincia di Verona, attualmente ubicata nel comune di Oppeano o in altro luogo concordato con la Provincia;
 - 1.2. lavaggio dei D.P.I.;
 - 1.3. personalizzazione (mediante microchip/codifica a barre e nome/cognome) dei D.P.I. per garantire l'utilizzo esclusivo dell'indumento al singolo e specifico utente e per la registrazione dei singoli capi dei parametri di conformità alla norma EN ISO 20471:2017, dopo i singoli controlli effettuati;
 - 1.4. confezione (piegatura ed imballaggio).
2. La Provincia consegna i capi suddivisi per lavoratore in appositi sacchi forniti dall'Operatore economico. Modalità differenti possono essere concordate con l'Operatore qualora non comportino costi aggiuntivi di qualsiasi tipo per la Provincia.
3. Il lavaggio deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 3.1. mediante l'utilizzo di opportuni prodotti biodegradabili e che non comportino l'insorgenza di problemi dermatologici od allergologici;
 - 3.2. seguendo le indicazioni contenute nell'apposito pittogramma di manutenzione cucita su ogni capo;
 - 3.3. mantenendo i requisiti della norma EN ISO 20471:2017, comunque prevalenti rispetto alla qualità sensoriale (ad es. assenza di macchie ottenuta a discapito dei requisiti predetti);
 - 3.4. con sanificazione e igienizzazione dei capi con processi di lavaggio certificati;
 - 3.5. con finissaggio e controllo della qualità degli indumenti;
 - 3.6. con controllo sistematico dei D.P.I. relativamente alla rispondenza in termini di:
 - 3.6.1. igienizzazione certificata;
 - 3.6.2. alta visibilità norma EN ISO 20471:2017.
4. Il servizio prevede il ritiro dei D.P.I. da lavare e la contemporanea riconsegna di quelli lavati nel giorno della settimana concordato ad inizio contratto con l'Operatore economico.
5. La presa in consegna (dei capi da lavare) e la riconsegna (dei capi lavati) avviene con cadenza quindicinale.
6. Se il giorno del ritiro o della riconsegna coincide con una festività, il servizio è effettuato il giorno lavorativo antecedente o successivo rispetto a quello di norma previsto, secondo le indicazioni della Provincia.
7. L'Operatore economico riconsegna i D.P.I. confezionati singolarmente in buste di polietilene protettivo, ciascuno accompagnato da apposita bolla di consegna con dicitura di idoneità/non idoneità e, in quest'ultimo caso, con indicazione della motivazione.
8. L'Operatore economico sostituisce, nel termine di 10 giorni, i capi divenuti inadatti per causa imputabile a sé stesso. L'imputabilità si ha qualora l'inidoneità del capo non sia riconducibile a cause esterne (esempio macchie di bitume) o all'uso improprio del D.P.I. da parte dell'utilizzatore.
9. L'Operatore economico comunica alla Provincia i periodi di chiusura con un preavviso di almeno 7 giorni.

10. L'Operatore economico consente al personale della Provincia preposto al contratto l'accesso ai locali dove si svolge il servizio di lavaggio entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta della Provincia stessa, fermi restando tutti gli accorgimenti da adottare in materia di sicurezza.
11. L'accettazione del servizio non solleva l'Operatore economico dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine a vizi non rilevati all'atto della consegna.
12. Il servizio si intende accettato definitivamente decorsi tre giorni dall'avvenuta evasione, tenuto conto che nel momento della stessa potrebbe non essere possibile effettuare con immediatezza le verifiche sui prodotti. L'accettazione e/o la decorrenza dei predetti termini non vale per i difetti rilevabili solo con l'utilizzo dei prodotti stessi, che si intendono quindi qualificati come occulti; per la richiesta di sostituzione dei prodotti non conformi all'ordine, la Provincia ha un termine di 30 giorni.
13. L'Operatore economico trasmette alla Provincia un report semestrale da inviare entro il 31 agosto di ogni anno, a mezzo posta elettronica, in formato excel contenente i dati indicati dalla Provincia, sentito l'Operatore economico.
14. L'Operatore economico risarcisce i danni nel caso il prodotto fornito abbia recato danno alle attività degli uffici provinciali.

3. Inadempienze, penali e risoluzione del contratto

1. La Provincia, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli relativi alla corretta effettuazione del servizio, senza che a seguito di ciò l'operatore economico possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.
2. La Provincia può applicare le seguenti penali, qualora risultino inadempienze dell'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni, come di seguito e nei casi di ritardo nell'esecuzione del servizio, come di seguito indicato:
 - 2.1. ritardo nel ritiro e nella consegna (del capo lavato) quindicinale dei capi (Articolo 3, punto 4.): per ogni giorno di ritardo: € 2,00;
 - 2.2. mancato confezionamento del capo e/o mancanza della dicitura di idoneità (Articolo 3, punto 7.): per ogni capo: € 1,00 con obbligo di apporre la suddetta dicitura;
 - 2.3. ritardo nella sostituzione di D.P.I. danneggiato a seguito del lavaggio, per fatto imputabile all'operatore economico (Articolo 3, punto 8): il valore del prodotto come pagato dalla Provincia (ridotto del 5% per ogni mese di distanza dall'acquisto);
 - 2.4. ritardo nel consentire l'accesso ai locali ove si svolge il servizio di lavaggio (Articolo 13, punto 10): per ogni giorno di ritardo € 1,00;
 - 2.5. ritardo nella consegna della reportistica (Articolo 3, punto 13): per ogni giorno di ritardo € 1,00.
3. Le penali sono cumulabili tra loro.
4. Le penali possono essere applicate dalla Provincia mediante ritenute sulle liquidazioni del corrispettivo delle prestazioni effettuate (fermo restando che la Provincia potrà disporre l'applicazione anche in momento successivo a quello della liquidazione della fattura concernente il servizio oggetto di applicazione della penale) o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva. In tal caso, dopo ogni escussione l'operatore economico deve ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell'importo originario. Rimane in ogni caso riservato alla Provincia il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
5. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute la Provincia ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto nelle presenti condizioni contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi, in danno e ferma restando l'applicazione delle penali previste.

4. Clausola risolutiva espressa del contratto e recesso

1. La Provincia può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile negli ulteriori seguenti casi:
 - 1.1. impiego di personale non dipendente o di soggetti sprovvisti di contratto di collaborazione o violazione degli obblighi nei confronti del personale o accertamento definitivo dell'inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro da parte dell'operatore economico o del subappaltatore;
 - 1.2. violazione della normativa sulla sicurezza;
 - 1.3. violazioni delle norme sul trattamento dati;
 - 1.4. vertenze promosse verso la Provincia in relazione al contratto e alla sua esecuzione, anche relative al personale o collaboratori economici dell'operatore economico, in rapporto alle quali quest'ultimo non intervenga, senza indugio, a sollevare la Provincia stessa, anche in sede giudiziale;
 - 1.5. mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 applicato in analogia per i rapporti diretti tra fornitore e Provincia, nonché di quello adottato dalla Provincia di Verona (indirizzo internet: <http://portale.provincia.vr.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento-1>).
2. La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto anche per il tramite di intimazione ad adempiere.
3. L'Operatore aggiudicatario deve comunicare immediatamente alla Provincia ogni variazione rispetto ai requisiti richiesti, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
4. La Provincia si riserva, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno di predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c..
5. La Provincia può recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95. Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip SpA, stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire – e l'affidatario non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo nel limite di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia può recedere dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
6. La Provincia ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento in relazione alla ridefinizione del quadro costituzionale ed istituzionale relativamente alle funzioni delle Province, nonché alla loro possibile soppressione quale ente autonomo di livello costituzionale. In tal caso l'operatore economico non può pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate.

5. Corrispettivo, modalità di fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo per la fornitura del servizio è corrisposto sulla base dei capi effettivamente lavati.

2. L'elenco dei prezzi contrattuali è determinato dai prezzi unitari degli articoli indicati nell'“**Elenco prezzi**”, diminuiti del ribasso percentuale offerto.
3. I prezzi si intendono assolutamente onnicomprensivi di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato e nei documenti della procedura; in particolare, l'offerta economica è già comprensiva di tutti i fattori di costo dell'offerta, compresi quelli relativi agli oneri per la sicurezza dell'Operatore economico ed il compenso corrisposto al personale in conformità quantomeno ai minimi contrattuali.
4. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio
5. La fatturazione è effettuata mensilmente con puntuale indicazione del servizio effettuato.
6. L'operatore economico, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio. In base alle previsioni del cosiddetto “split payment”, l'IVA dovuta è versata direttamente all'Erario da parte della Provincia di Verona.
7. Le fatture devono essere emesse in formato elettronico, e gestite tramite il “Sistema di interscambio” connesso alla piattaforma dei crediti. Il Codice Univoco Ufficio¹, registrato all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, necessario per la regolare trasmissione delle fatture, è il seguente: FFRIN2 (Servizio viabilità della Provincia).
8. La Provincia liquida le fatture previa verifica:
 - 8.1. del corretto svolgimento del servizio;
 - 8.2. delle regolarità contributiva.
9. La Provincia liquida le fatture relative al servizio in oggetto in favore dell'Operatore economico tramite bonifico presso il conto corrente comunicato da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, alle condizioni di pagamento applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.
10. Il pagamento dei corrispettivi è disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, posticipato rispetto all'esecuzione dei servizi, della corrispondente fattura elettronica al protocollo generale dell'Ente, tramite il sistema di interscambio delle fatture elettroniche della PA.
11. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della Provincia e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo dell'Ente della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa.
12. Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva irregolare.

6. Obblighi di riservatezza e responsabilità

1. L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Operatore economico è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.
2. L'Operatore economico mantiene la Provincia sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.
3. L'Operatore economico è comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che

¹ Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario

la Provincia dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

4. L'Operatore economico comunica alla Provincia, già in sede di stipula del contratto un proprio responsabile del contratto, che gestisce in via principale tutti i rapporti con il responsabile del procedimento ed i referenti della Provincia, ed al quale sia riferibile l'esattezza e la correttezza dei dati forniti alla Provincia.
5. L'Operatore risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti nei confronti della Provincia.
6. La Provincia è espressamente dichiarata estranea da ogni rapporto comunque intercorrente con terzi in dipendenza della realizzazione delle prestazioni, e l'Operatore economico si impegna a sollevare la Provincia anche in eventuale sede processuale, e comunque a sostenerne in toto le spese.

7. Codice di comportamento

1. L'Operatore economico si impegna:
 - 1.1. a dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;
 - 1.2. fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ogni altra forma di illecita interferenza che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
 - 1.3. l'Operatore economico si impegna ad inserire nei contratti di subappalto – ammissibili solo se dichiarati in sede di gara e preventivamente autorizzati -, e di subcontratto, l'impegno espresso al precedente comma 1.
2. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'Operatore economico comporta la risoluzione del contratto ovvero la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.
3. La Provincia si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche di cui all'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011.
4. L'Operatore economico si obbliga altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché nel codice di comportamento della Provincia di Verona consultabile nella home page del sito della Provincia, alla sezione Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali

8. Informazioni in materia di sicurezza: assenza oneri interferenziali

1. Le operazioni del servizio non devono interferire con le attività svolte nelle sedi provinciali.
2. Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico.
3. Non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (cosiddetto D.u.v.r.i.), e non sono previsti, in rapporto al contratto costi da interferenza o costi di cantiere, poiché l'operatore economico opera in spazi autonomamente gestiti.
4. Si informa che:
 - 4.1. alcune sedi provinciali sono presidiate da servizio d'ordine o commessi-uscieri;
 - 4.2. alcune sedi provinciali hanno un sistema di accesso regolamentato da sbarra o cancello;

4.3. va prestata la massima attenzione, come nelle ordinarie regole del traffico, nel caso di concomitanti accessi o uscite.

9. Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico osserva tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, dalle norme sindacali, assicurative inerenti la manodopera.
2. In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'Operatore economico devono essere applicate le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro di categoria del settore. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
3. L'Operatore economico garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

10. Trattamento dati

1. Non è previsto il trattamento di dati personali. Ove incidentalmente l'Operatore economico, tramite i suoi addetti, venga a conoscenza di informazioni di qualsiasi natura, le stesse si intendono strettamente riservate e con obbligo di non diffusione pena la risoluzione del contratto.
2. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza vanno rispettati anche dopo la cessazione dei rapporti in essere con la Provincia.
3. L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.

11. Trattamento dati personali (Informativa art. 13 Regolamento sulla Protezione dei Dati)

1. I dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati, esclusivamente nell'ambito della presente procedura. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.
2. I dati personali relativi alla partecipazione alla presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara e per le successive attività inerenti l'eventuale affidamento nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di procedure di gara per l'affidamento di servizi.
3. La partecipazione alla procedura in questione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla partecipazione alla selezione, raccolti presso l'interessato, si forniscono le seguenti informazioni:
 - 4.1. Titolare del Trattamento dei dati è la Provincia di Verona;
 - 4.2. pec: provincia.verona@cert.ip-veneto.net ;
 - 4.3. sede: Via Franceschine n. 10 – 37122 Verona - telefono 0459288611 – fax 0459288618;
 - 4.4. Il Responsabile della Protezione dei dati può essere contattato attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica dpo@boxxapps.com;
5. Finalità e base giuridica: i dati personali, che gli interessati sono tenuti a fornire per partecipare alla procedura, sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di gara cui si

riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di procedure di gara per l'affidamento di servizi.

6. Oggetto dell'attività di trattamento: il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione al personale dipendente della Provincia di Verona coinvolto nel procedimento e ai membri di eventuali commissioni di gara designati dall'amministrazione; comunicazioni pubbliche relative alla procedura di gara; altre pubbliche amministrazioni.
7. Modalità di trattamento: il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
8. Il trattamento è effettuato con modalità in parte informatizzate e comprende le operazioni o il complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 4.
9. Misure di sicurezza: i dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
10. Comunicazione e diffusione: i dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati sono comunicati al personale dipendente della Provincia di Verona coinvolto nel procedimento e ai membri della eventuale commissione di gara designati dall'Ente o altre pubbliche amministrazioni. Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche relative alla procedura di gara.
11. Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati il tempo di espletamento della procedura di gara e successiva rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di prescrizione che è senza limiti di tempo per l'aggiudicatario e quinquennale per i concorrenti non vincitori.
12. Diritti dell'interessato: in qualità di interessato, il richiedente può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi a: Provincia di Verona, dirigente del servizio contratti pubblici ed al Responsabile della Protezione dei dati sopra indicato.
13. Il Titolare, Provincia di Verona, ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità, oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex articolo 13 paragrafo 2 del Regolamento stesso.
14. Diritto di proporre reclamo: in base a quanto previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.